

Giovanni Giordano

02-03-2020

www.snalsvenezia.it – snals@snalsvenezia.it

I COLLEGI DOCENTI COLPITI DAL CORONAVIRUS

In quarantena per una settimana

Pensiamo al grave vulnus inferto alle prerogative del collegio docenti e del consiglio di istituto con i due ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19.

Con il primo decreto del 25.2.2020 *i dirigenti scolastici delle scuole potevano attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.*

Con il secondo del 1 marzo 2020 sono cessati gli effetti del precedente decreto e *i dirigenti scolastici delle scuole possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.*

Il Ministero dell'Istruzione, dal canto suo, avverte *che le istituzioni scolastiche possono fare questa scelta [della didattica a distanza] in totale autonomia e senza nessun obbligo, come previsto dal DPCM del 1 marzo 2020.*

Ma in tempi normali chi adotta la modalità della didattica a distanza? Il DS o gli organi collegiali o chi altri? E' chiaro che parliamo di PTOF, che deve contenere questo aspetto "digitale" nella progettualità educativa.

E il PTOF, lo ricordiamo, lo predispone ogni istituzione scolastica con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. Il PTOF è approvato dal consiglio d'istituto ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal DS; esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa delle singole scuole.

Dunque, tre passaggi:

- Il dirigente scolastico fornisce gli indirizzi per le attività della scuola.

- Il collegio docenti elabora il PTOF.

- Il consiglio di istituto lo approva.

Con l'emergenza tutti questi passaggi e coinvolgimenti sono saltati. Peraltro dal primo al secondo decreto - nel giro di una settimana e a condizioni sostanzialmente immutate - si è passati da una decisione "di concerto con gli organi collegiali competenti" ad un'altra "sentito il collegio dei docenti".

Già la prima formulazione "*i dirigenti scolastici delle scuole possono attivare*" sembrava lasciare la decisione al DS e metteva in secondo piano sia il collegio docenti (che elabora il PTOF) sia il consiglio di istituto (che delibera il PTOF), ridotti ad organi concertanti, cioè che intervengono per le parti cui sono interessate.

La stessa formulazione ("*i dirigenti scolastici delle scuole possono attivare*") è ripetuta nel secondo decreto con un'aggravante. La nuova modalità non si attiva più "di concerto con gli OOCC, si esclude totalmente il Consiglio d'istituto e il collegio docenti è chiamato a esprimere un parere, peraltro non vincolante.

Per il momento ci fermiamo qui, senza entrare nel merito della scelta della didattica a distanza, della sua fattibilità, della sua utilità, della sua inclusività per tutti gli alunni.

Ci conforta il fatto che se è vero che in una fase emergenziale come quella che stiamo attraversando entrano in vigore misure eccezionali, è altrettanto vero che - finita l'emergenza - tutto deve tornare alla normalità. La quarantena degli OOCC dura una settimana, quanto durano gli effetti del DPCM del 1 marzo 2020 (dal 2 marzo all'8 marzo). ♦